

Prot. n. 559 - 2020/ai

Roma, lì 19 ottobre 2020

Al Sig. Direttore Generale della Formazione
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Cons. Dott. Riccardo TURRINI VITA
ROMA

E p.c.

Al Sig. Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Bernardo PETRALIA
ROMA

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Roberto TARTAGLIA
ROMA

Al Sig. Direttore Generale del Personale e
delle Risorse del D.A.P.
Dott. Massimo PARISI
ROMA

Oggetto: corsi di formazione Vice Sovrintendenti Gruppo "B" – emergenza sanitaria covid-19.

Ill.mo Sig. Direttore Generale,
come noto, in queste ultime settimane, su tutto il territorio nazionale i casi di contagio da covid-19 hanno, purtroppo, raggiunto numeri allarmati, quasi paragonabili a quelli di marzo/aprile u.s.

Orbene, in virtù di ciò, questa O.S., considerato che molti dipendenti del Corpo, al fine di completare il percorso formativo per il transito nel ruolo dei sovrintendenti, sono e saranno chiamati a presenziare per ben tre settimane presso le scuole di formazione e aggiornamento dell'Amministrazione penitenziaria, sommessamente suggerisce di fare in modo che il periodo di formazione in presenza sia propinato, in via del tutto eccezionale, in modalità telematica e a distanza.

A corroborare quanto sopra richiesto, si evidenzia che l'art.260 (Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione), commi 1 e 2 *lettera a*, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) ha sancito che: "1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze



Segreteria Generale

armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:

a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei”.

Certi che i sopraesposti contenuti verranno presi in debita considerazione, nel restare in attesa di riscontro si porgono,

Distinti Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)